



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA**

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

**COMUNICATO UFFICIALE N°66
del 27/06/2019**

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'approssimarsi della nuova stagione sportiva, la **FIRMA ELETTRONICA** necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, **VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE** il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma)**. Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

GUIDA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

- È sempre possibile scaricare la guida alla dematerializzazione nell'area modulistica del nostro sito internet (alla voce menù **CR PUGLIA → DOCUMENTI → SOCIETÀ**), all'interno della quale è indicata tutta la procedura inaugurata nella stagione sportiva precedente (valida anche per la s.s. 2019-2020).

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A DEL 24 GIUGNO 2019)

Oggetto: Modifica Art. 96 N.O.I.F..

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 152/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 56 DEL 20 GIUGNO 2019)

Oggetto: Applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 56 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 57 DEL 25 GIUGNO 2019)

Oggetto: Variazioni di attività ex art. 118 N.O.I.F.

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 57 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 373 DEL 25 GIUGNO 2019)

Si comunicano i nominativi delle Società e dei Dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, insigniti delle Benemerenze assegnate nel corso della cerimonia svoltasi a Roma il 22 Giugno 2019.

*****OMISSIS*****

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DIRIGENTI FEDERALI 20 ANNI

PIERPAOLO CAPUTO	C.R. PUGLIA
------------------	-------------

DIRIGENTI SOCIETÀ 20 ANNI

GIUSEPPE SABATELLI	C.R. PUGLIA
GIROLAMO DE GIROLAMO	C.R. PUGLIA
GIOVANNI MILONE	C.R. PUGLIA
DOMENICO GIANNOCCARO	C.R. PUGLIA
BENIAMINO CAMPA	C.R. PUGLIA

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

DIRIGENTI SOCIETÀ

FRANCESCO MARANGI	A.S.D. RED BOYS
LUCIANO RUSSANO	A.S.D. REAL SAN MARZANO

*****OMISSIS*****

(STRALCIO CIRCOLARE N. 58 DEL 26 GIUGNO 2019)

Oggetto: Problematiche fiscali evidenziate dalle A.S.D. della LND - Chiarimenti.

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 58 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio 2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2000	1	2001
PROMOZIONE	2	2000	1	2001
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2000	1	2001
PRIMA CATEGORIA	1	1999		
SECONDA CATEGORIA	1	1999		
COPPA PUGLIA	1	1999		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI DI COMPETENZA FIGC

Si informano le Società che, a partire dal 1 Luglio 2019, le richieste di tesseramento dei calciatori stranieri, comprese quelle per cui si intende applicare la Legge di Bilancio 2018, e di rientro da federazione estera, di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC dovranno essere effettuate utilizzando il nuovo portale al seguente indirizzo: <https://portaleservizi.figc.it>.

Al primo utilizzo dovranno essere richieste nuove credenziali che verranno rilasciate con una mail inviata all'indirizzo del Presidente della società, segnalato nell'area riservata del portale LND.

Nell'ottica di offrire un servizio alle società, la F.I.G.C. ha messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica a supportotecnico@figc.it al quale richiedere informazioni sulle funzionalità della nuova piattaforma.

Prossimamente sarà pubblicata una guida operativa che illustrerà le modalità di utilizzo della stessa; l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia è a disposizione delle società dipendenti per qualsiasi chiarimento in merito.

3.2.2. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2019 possono richiedere lo svincolo in base all'art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo compreso tra il **15 Giugno e il 15 Luglio**, comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata.

VADEMECUM PER SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32 BIS N.O.I.F.	Svincolo per decadenza del tesseramento età minima 25 anni nati entro il 30/6/1994	Calciatore	Dal 15 Giugno 2019 al 15 Luglio 2019
ART. 107 N.O.I.F.	Svincolo per rinuncia della società	Società	Dal 1° al 15 Luglio 2019

3.2.3. APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018, N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 - TESSERAMENTO MINORI STRANIERI.

In relazione all'applicazione delle Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017 in materia di tesseramento di minori stranieri, si rappresenta che, a seguito di recenti indicazioni della F.I.F.A., si è rilevata l'opportunità di aggiornare le disposizioni emanate in materia.

Con la presente si rendono note le nuove disposizioni operative come di seguito indicate:

AMBITO DI APPLICAZIONE.

La Legge n.205 del 27 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, (di seguito "Legge") riferisce che *"i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche para-olimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani"*.

MODALITÀ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

A tal fine si comunica che a decorrere dalla prossima stagione sportiva 2019/2020, la competenza per il tesseramento dei predetti calciatori minori sarà **dell'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C.**, al quale Ufficio le società dovranno depositare la richiesta utilizzando la piattaforma federale dedicata.

L'Ufficio provvederà all'autorizzazione con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che le società, all'atto del tesseramento dovranno depositare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:

- Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento (Modulo scaricabile dalla piattaforma federale dedicata);
- Documento identificativo del calciatore;
- Documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale;
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici;
- Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore;
- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare con quanto disposto dall'art. 19 della FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, si segnala che il tesseramento dei giovani atleti secondo quanto previsto dalla richiamata normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte della FIFA.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI S.S. 2018/2019

Si allega Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 263/AA del 10/06/2019 dal quale si evincono i provvedimenti presi dalla Procura Federale, avverso il Presidente della Società e la società stessa, riguardante in particolare:

- Per aver partecipato ad un torneo di calcio giovanile **non autorizzato**, in un periodo della Stagione Sportiva non consentito dalla F.I.G.C. – S.G.S., per il concomitante svolgimento di attività federale;
- Per aver utilizzato il titolo di “Scuola Calcio” in un periodo in cui la stessa non aveva ricevuto il riconoscimento federale del titolo di “Scuola Calcio”, intervenuto nel mese di Gennaio 2019.

Quanto sopra ed in allegato per opportuna conoscenza delle società affiliate, le quali dovranno seguire le indicazioni contenute nei Comunicati Ufficiali F.I.G.C – S.G.S. N. 1 e 2 di prossima uscita, per non incorrere in tali sanzioni o provvedimenti.

AUTORIZZAZIONE RADUNI

Si autorizza la Società **A.S.D. COSMANO SPORT di Foggia** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2005 - 2006 per il giorno 11 Luglio 2019, alle ore 17.00**, presso il **Campo Sportivo Ex FIGC di Foggia**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Gianluca COSMANO (333.6353091)
Sig. Francesco SCHIENA

Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 27/06/2019.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2019;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 96 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 96 delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1° luglio 2019

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO					NUOVO TESTO				
Art. 96 Premio di preparazione					Art. 96 Premio di preparazione				
1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:					1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo.				
LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF. TOTALE Società					
		<i>penultima società</i>	<i>ultima società</i>						
Dilettanti	<i>3 Categoria</i>	<i>0,40</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>					
	<i>2 Categoria</i>	<i>0,80</i>	<i>1,20</i>	<i>2</i>					
	<i>1 Categoria</i>	<i>1,30</i>	<i>1,70</i>	<i>3</i>					
	<i>Promozione</i>	<i>1,70</i>	<i>2,30</i>	<i>4</i>					
	<i>Eccellenza</i>	<i>2,00</i>	<i>3,00</i>	<i>5</i>					
	<i>Nazionale Dil.</i>	<i>2,50</i>	<i>3,50</i>	<i>6</i>					
Tra Calcio Femminile	<i>Provinciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
	<i>Regionale</i>	<i>0,40</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>					
	<i>Interregionale</i>	<i>0,80</i>	<i>1,20</i>	<i>2</i>					
	<i>Nazionale B</i>	<i>1,30</i>	<i>1,70</i>	<i>3</i>					
	<i>Nazionale A</i>	<i>1,70</i>	<i>2,30</i>	<i>4</i>					
Tra Calcio a 5	<i>Provinciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
	<i>Regionale</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>					
	<i>Nazionale B</i>	<i>0,3</i>	<i>0,7</i>	<i>1</i>					
	<i>Femminile</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>1,5</i>					
	<i>Nazionale A2</i>	<i>0,6</i>	<i>1,4</i>	<i>2</i>					
	<i>Nazionale A</i>	<i>1,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3</i>					
Professionisti	<i>Lega Pro</i>	<i>4,50</i>	<i>6,50</i>	<i>11</i>					
	<i>B</i>	<i>6,50</i>	<i>8,50</i>	<i>15</i>					
	<i>A</i>	<i>7,50</i>	<i>10,50</i>	<i>18</i>					

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega. 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.	Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio di preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega. 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per
--	---

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti	almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è
--	--

designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.	composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. 5. Tabella “premio di preparazione”:
--	---

CATEGORIA	Coefficiente Unitario	Ultima Stagione	Penultima Stagione	Terzultima Stagione	Quartultima Stagione	Quintultima Stagione
<u>DILETTANTI</u>						
3ª Categoria e pure L.N.D.	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2ª Categoria	2.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1ª Categoria	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Promozione	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eccellenza	5.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Campionato Naz. Serie D	6.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>						
Promozione	0	0	0	0	0	0
Eccellenza	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie B	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>TRA CALCIO A 5</u>						
Serie D maschile	0	0	0	0	0	0
Serie C2 maschile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C1 maschile	1.5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Serie B maschile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie A2 maschile	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A maschile	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Femminile Prov./Reg.	0	0	0	0	0	0
Serie A2 femminile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie A femminile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>PROFESSIONISTI *</u>						
Serie C	11	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Serie B	15	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serie A	18	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

* In caso di tesseramento da “giovane” di Società della LND a “giovane di serie” di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.



20 giugno 2019

Ai Comitati

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 56

Oggetto: **applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO**

Approssimandosi l'inizio della nuova stagione sportiva, 2019/2020, si reputa opportuno richiamare l'attenzione in ordine a quanto già comunicato dalla scrivente Lega con le Circolari n. 72 del 20 maggio 2016, n. 82 del 20 giugno 2017 e n. 75 del 20 giugno 2018, relativamente ad alcune indicazioni operative fornite dalla F.I.G.C. sull'applicazione della Legge indicata all'oggetto:

Ambito di applicazione

La Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016, come noto entrata in vigore il 16 Febbraio 2016 e il cui testo si allega alla presente Circolare per economia di riferimento, si applica ai minorenni cittadini non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo antecedente al decimo anno di età (ivi compreso il giorno del decimo compleanno).

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione di un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore soddisfi le condizioni previste dalla Legge in oggetto.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.I.G.C.

Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonchè la competenza della Commissione Minori della F.I.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorchè residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016.

Si specifica, infine, che il comma 2, della citata Legge trova la sua ratio nella esigenza di garantire allo straniero il mantenimento del tesseramento, a condizione che attivi le procedure di richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana.

Si invitano i Comitati, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque a voler dare immediata e puntuale informativa della presente Circolare alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (16G00016)

(GU n.25 del 1-2-2016)

Vigente al: 16-2-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 2016

MATTEARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Roma 25 giugno 2019

Ai Comitati Regionali

Ai C.P.A. di Trento e Bolzano

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 57

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015, n. 77 del 17 Giugno 2016 e n. 83 del 22 Giugno 2017 e n. 77 del 26 giugno 2018, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2019/20.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2019/20 – **è fissato dal 1° luglio 2019 al 13 settembre 2019 (ore 19.00).** Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa



e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva **2020/2021**. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:



- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserà o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. (per la stagione 2019/20 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2019 al 13 settembre**



2019, ore 19.00), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale **in forma telematica (apposizione della firma elettronica)** con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°58

Oggetto: Problematiche fiscali evidenziate dalle ASD della LND - Chiarimenti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2019 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

Oggetto: Problematiche fiscali evidenziate dalle ASD della LND - Chiarimenti

La Commissione per le problematiche fiscali della Lega Nazionale Dilettanti si è riunita recentemente per esaminare alcune delle problematiche fiscali conseguenti alle recenti disposizioni emanate per lo sport dilettantistico ed ai relativi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Si osserva preliminarmente che la Commissione della L.N.D. ha espresso soltanto una sua interpretazione, del tutto dottrinale, delle norme e delle relative problematiche e che, pertanto, le conclusioni alle quali la Commissione stessa è pervenuta ovviamente non rivestono la medesima caratura dei documenti di prassi amministrativa.

Si riportano, di seguito, gli argomenti trattati e le soluzioni prospettate.

1 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 18 del 1° agosto 2018/a –

1-a - Trattamento IVA dei proventi ex art. 25, comma 2, L. n. 133/99 – Circolare n. 18/E

L'agevolazione relativa ai proventi di cui all'art. 25, comma 2, della Legge n. 133/99, modificato dall'art. 37, comma 2, della L. n. 342 del 21 novembre 2000, riguarda la non imponibilità per un numero di eventi non superiore a due l'anno, e per un importo complessivo non superiore ad euro 51.645 dei proventi:

- a- realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (somministrazione alimenti e bevande, ecc.);
- b- realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi.

Con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione opera soltanto agli effetti IRES e non dell'IVA per i proventi di cui al punto a). Per quelli di cui al punto b), va tenuto conto che la precedente formulazione della norma considerava agevolati i proventi percepiti in via occasionale e saltuaria.

L'eliminazione dell'occasionalità comporta l'applicazione dell'IVA, oltre che ai proventi commerciali di cui al punto a), anche a quelli di cui al punto b).

Con la Circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000, l'Agenzia delle Entrate ebbe a chiarire che i proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi (vendita beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato) nell'ambito di attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà, sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Ancorchè antecedente alla nuova formulazione dell'art. 25, comma 2, introdotta con la Legge n. 342/2000, la Circolare n. 43/E dovrebbe avere validità per quanto concerne la non applicabilità dell'IVA ai proventi di cui al punto b), dal momento che la norma richiama quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 108, comma 2-bis, lett. a), del TUIR (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione:

Pertanto, è possibile ritenere che i proventi di cui al punto b), a differenza di quelli di cui punto a), non dovrebbero essere assoggettati ad IVA.

1-b -Trattamento fiscale dei proventi commerciali non connessi all'attività istituzionali conseguiti da soggetti in regime della Legge n. 398/91 – Possibile adozione di una contabilità separata—

La Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 ha chiarito che possono essere assoggettati al regime della Legge n. 398/91 i proventi connessi alle finalità istituzionali.

Nel caso di proventi commerciali **non connessi**, questi, essendo esclusi dall'agevolazione di cui alla Legge 398, non dovrebbero contribuire alla formazione del plafond dei 400 mila euro con la conseguenza che per essi dovrebbe essere adottata una contabilità separata (semplificata o ordinaria), diversa da quella adottata per i proventi in regime 398/91.

1-d –Opzione per la Legge n. 398/1991. In caso di mancata opzione in dichiarazione o di omissione della comunicazione alla SIAE, è sufficiente il comportamento concludente?

Con Circolare n. 43 dell'8 marzo 2000, il Dipartimento delle Entrate, al punto 2, afferma che "per fruire delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/91, occorre esercitare l'opzione prima dell'anno solare dandone comunicazione alla SIAE e all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente". Tuttavia, in precedenza il Regolamento DPR 10 novembre 1997, n. 442, si era espresso nel senso che "il comportamento concludente trova applicazione anche nella Legge n. 398/91".

Con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, al punto 4.2, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti "manifestano l'opzione unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin dall'inizio del periodo o dell'attività, fermo restando l'obbligo di comunicare l'opzione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso DPR n. 442 del 1997... l'opzione va effettuata con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA..."

E' da ritenere che, seppure l'opzione non dovesse essere manifestata con le formalità di cui sopra, la mancata effettuazione dell'opzione in dichiarazione, in presenza di un comportamento concludente, costituisce una omissione di **carattere formale** che rientra nelle irregolarità formali e come tale potrebbe dare luogo ad una sanzione amministrativa senza determinare l'esclusione dalla Legge n. 398.

Ciò si desume anche dalla Circolare n. 11 del 15 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate, che al punto 2 include tra le irregolarità oggetto della pace fiscale "l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto". Tale sostanziale precisazione dovrebbe valere anche per l'opzione prevista per la Legge n. 398/91.

2 - Fatturazione elettronica

2-a -Esonero non costituisce divieto: è sempre possibile per le ASD e SSD emettere fattura elettronica –

Con la Circolare della LND n. 49 del 3 maggio u.s. è stata inviata la Circolare CST n. 11-2019, con la quale, al punto 5.8, è stato espresso il punto di vista di questa Lega circa il considerare che l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica non significa "**divieto**" e che pertanto le ASD e le SSD che intendono procedere, a prescindere dall'entità del volume d'affari annuo, all'adozione della *e-fattura*, abbiano la piena facoltà di farlo, esponendo l'IVA nel documento.

Ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 01 del D.L. n. 119/2018, ha introdotto una facoltà e non un obbligo.

La questione è stata posta dal momento che alcuni sponsor, non intendendo accollarsi l'onere della fatturazione per conto della ASD/SSD, spesso rifuggono dal porre in essere la sponsorizzazione o pubblicità.

2-b – Emissione della fattura elettronica da parte del committente/cessionario in nome e per conto di ASD/SSD con ricavi commerciali superiori a 65 mila euro. Come è possibile procedere a verificare che il soggetto committente/cessionario abbia emesso correttamente la fattura?

La disposizione normativa prevede che la ASD/SSD assicuri che il cliente emetta la *e-fattura* in nome e per conto della ASD/SSD, riportando i dati dell'ASD nella sezione "cedente/prestatore" e i suoi dati nella sezione "cessionario/committente"; inoltre deve indicare che sta emettendo la fattura elettronica in nome e per conto della ASD indicando il codice "CC" nel campo "cedente/prestatore".

La verifica potrà essere effettuata attivando il proprio cassetto fiscale dove potranno essere consultate le *e-fatture* emesse dal cliente in nome e per conto della ASD.

2-c – Fatturazione nei confronti di altra ASD/SSD in regime della Legge n.398/91.

La fatturazione tra due ASD in regime 398/91 dovrebbe essere eseguita senza *e-fattura* qualora i due soggetti abbiano entrambi un volume d'affari inferiore a 65 mila euro. Nel caso, invece, in cui l'ASD in regime 398/91 che deve emettere fattura nei confronti di un'altra ASD anch'essa in regime 398, abbia un volume d'affari superiore a 65 mila euro, sorge un problema perché non può "assicurarsi", come prescrive la norma, che la fattura venga emessa per suo conto dal committente o cessionario (ASD in regime 398).

Sarà cura di questa LND chiedere chiarimenti in proposito all'Agenzia delle Entrate.

2-d – Il limite di 65 mila euro è comprensivo dei proventi commerciali esclusi perché non connessi con l'attività istituzionale?

E' da ritenere che per i proventi commerciali non connessi, la fatturazione elettronica vada posta in essere a prescindere dal fatto che rientrino o meno nel plafond dei 65 mila euro. Infatti, in conformità ai quesiti di cui ai punti 1-b) e 1/c di cui sopra, detti proventi, per i quali non trova applicazione il regime di favore della Legge n. 398/91, dovrebbero trovare collocazione in una contabilità separata non oggetto dell'agevolazione recata dal D.L. n. 119/2018.

2/e – Obblighi e modi di conservazione delle e-fatture ricevute dai fornitori

La Legge n. 398/91 stabilisce l'obbligo della numerazione e conservazione delle fatture emesse e di quelle ricevute. Si ritiene che anche le *e-fatture* che la ASD in regime 398, riceve, debbano essere conservate e registrate come se cartacee.

2-f – Obbligo di e-fattura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni-

E' da ritenere che quanto previsto nei punti precedenti valga anche per l'emissione di fatture nei confronti dalla P.A.. Pertanto, se la ASD in regime 398 deve emettere fattura nei confronti di Ente Pubblico, deve *assicurarsi* che l'Ente Pubblico emetta fattura per conto dell'ente sportivo.

2-g – I corrispettivi o contributi erogati da un Ente Pubblico alla ASD in regime di convenzionamento per la gestione di impianti sportivi rientrano nel limite dei 65 mila euro?

E' da ritenere che i contributi o i corrispettivi erogati da Ente Pubblico per la gestione dell'impianto sportivo, per essere commerciali e connessi all'attività istituzionale rientrino comunque nel plafond dei 65 mila euro.

3 – Obblighi di pubblicità per le sovvenzioni, contributi, corrispettivi erogati da Enti Pubblici-

Si fa riferimento al contenuto della Circolare n. 50 della LND del 10 maggio 2019, reperibile sul sito della Lega.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 745 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo GABELLINI e della società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E. avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO GABELLINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Accademia Granata L.E., in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai C.U. n. 1 e n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2018-2019, nonché al C.U. n. 21 del 28.9.2018 della Delegazione Prov.le di Pesaro, per aver partecipato ad un torneo di calcio giovanile non autorizzato, svoltosi a Senigallia in data 30/9/2018, in un periodo della stagione interdetto e non consentito dalla FIGC-SGS, per il concomitante svolgimento di attività federale nonché per aver utilizzato il titolo di "scuola calcio" in un periodo (agosto-settembre 2018), in cui la stessa società non aveva ricevuto il riconoscimento federale del titolo di "scuola calcio", intervenuto soltanto nel mese di gennaio 2019, giusto C.U. n.118 del 18.1.2019;

A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo GABELLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo GABELLINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 0000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina